

STUDIO LEGALE  
**AVVOCATO Carlo CAPOCACCIA**  
Via S. R. 214 per Casamari n. 49 03100 FROSINONE  
Tel.0775/85.22.50 - fax 0775 85.51.31  
mail carlocapocaccia61@gmail.com  
P.e.c. avvcarlo.capocaccia@pecavvocatifrosinone.it

**TRIBUNALE DI FROSINONE**  
**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE**

**ISTANZA EX ART. 700 CPC**

**Per**

**POLLETTA MARIA** nata il 13/08/1967 a Ferentino (FR) ed ivi residente in Via Santi Filippo e Giacomo, 19 (c.f. PLLMRA67M53D539A), elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), via S.R. 214 per Casamari n. 49, presso lo studio dell'Avv. Carlo Capocaccia (C.F. CPCRL61D15D810D) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell' art. 83 III comma c.p.c., e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di telefax 0775/855131 ed indirizzo di P.E.C. [avvcarlo.capocaccia@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvcarlo.capocaccia@pecavvocatifrosinone.it)

Contro

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p. t.;

**-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone** in persona del legale rapp. te p.t. tutti legalmente domiciliati presso l' Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma - Via dei Portoghesi n. 12

**FATTO**

1) Polletta Maria è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso/tipologie di posto: AAAA (infanzia – posto comune) EEEE (primaria – posto comune) ADAA (sostegno infanzia – da graduatoria incrociata prima fascia) ADEE (sostegno primaria – da graduatoria incrociata prima fascia).

2) Nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (all.n.1) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (all.n.2), la ricorrente, in data 17.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di I Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di



scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Frosinone (all.n.3);

3) La Prof.ssa Polletta, in data 2.08.2022, nei termini e modalità prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (all. n. 4), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, in relazione alle scuole e ai distretti ivi specificati, limitatamente alle classi di concorso/tipologie di posto AAAA-EEEE-ADAA-ADEE (all. n. 5)

4) a seguito della pubblicazione delle predette GPS la ricorrente è stata collocata, per la graduatoria EEEE (valida anche per ADEE graduatoria incrociata) oggetto del presente ricorso, in prima fascia in posizione 1.127 con punti 28; (all. n. 6 - pagina 18 evidenziato in giallo)

5) per il corrente anno scolastico le domande delle supplenze sono state presentate ON LINE; - pertanto la procedura di assegnazione delle supplenze è stata informatizzata e finalizzata all'assegnazione delle supplenze (annuali sino al 31 agosto, al termine delle attività didattiche sino al 30 giugno) attingendo dapprima dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze – G.P.S- di prima e di seconda fascia.

6) Successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini dall'Ufficio VII –ATP di Frosinone, per la convocazione e attribuzione degli incarichi, ma la ricorrente per il corrente anno scolastico non ha, ingiustamente, ottenuto alcun incarico di supplenza né annuale, né sino al termine delle attività didattiche ( è stata in servizio solo con alcune sporadiche supplenze brevi e saltuarie da graduatoria d'istituto, l'ultima delle quali prestata per 3 giorni dal 5 al 7 dicembre 2022 presso l'I.C. Anagni 1– all. 7) mentre invece per la sua posizione nella GPS di prima fascia graduatorie ADEE ed EEEE (posizione n. 1127 con punti 28- ) aveva ed ha diritto all'assegnazione di incarico di supplenza sino al termine della attività didattiche presso una delle sedi indicate in domanda, sedi illegittimamente assegnate a numerosi altri aspiranti con punteggio e posizione inferiore a quello della ricorrente; (si vedano infatti in tal senso i Bollettini degli incarichi del 6.10.2022, del 27 ottobre 2022, del 16 novembre 2022, 25 novembre 2022 scaricati dal sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale di Frosinone) e segnatamente come appresso specificato:

- classe di concorso ADEE. Nel secondo bollettino del 6.10.2022 sono stati assegnati alcuni posti solo su spezzoni orari non richiesti dalla ricorrente, a supplenti successivi in graduatoria (cfr. all. n. 8 con le supplenze evidenziate pag. 12).



Nel terzo bollettino del 27.10.2022 l'algoritmo è ripartito dal docente successivo in graduatoria, assegnando diverse supplenze al 30/6 su posti richiesti dalla ricorrente (all. n. 9 con i posti evidenziati- pag. 3). In particolare:

Frosinone, scuola Amedeo Maiuri – Ceprano, scuola Giovanni Colasanti - Alatri, scuola Felice Cataldi – Frosinone, scuola La Rinascita – Primaria Luigi Ceci- Achille Lauri- Amaseno capoluogo -

- classe di concorso EEEE. Nel 6° bollettino del 25.11.2022 (all. 10 evidenziato) è stato assegnato uno spezzone orario ad Alvito, non richiesto dalla ricorrente nelle preferenze.

Nei bollettini successivi l'algoritmo ha invece assegnato supplenze su scuole pur richieste dalla ricorrente a docenti successivi in graduatoria e precisamente:

Nel 7° bollettino del 7.12.2022 (all. 11 evidenziato) è stata assegnata una supplenza sino al 30 giugno 2023 presso il convitto di Anagni al docente in graduatoria al posto 1.151 con punti 27;

Nell' 8° bollettino del 16.12.2022 (all. 12 evidenziato) è stata assegnata una supplenza al posto 1.166 in graduatoria con punti 26, sempre al Convitto di Anagni sino al 30 giugno 2023

Quindi, a seguito della pubblicazione di diversi bollettini di conferimento di nomine, ad oggi, la docente Polletta non è stata aggiudicataria di alcuna nomina relativa alla classe di concorso ADEE o EEEE sulle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza al 30 giugno nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.

7) a nulla è valsa la diffida inoltrata a mezzo p.e.c. in data 05.1.2023 all'USR Lazio e ATP di Frosinone, non avendo l'istante ricevuto alcun riscontro in merito (all. n. 13), 13.1),13.2)

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della prof.ssa Polletta Maria nelle classi di concorso ADEE e EEEE per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Frosinone, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 30/06, costituisce una illegittima compromissione dei diritti della ricorrente, la quale quindi chiede che le venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunta dagli enti resistenti fino alla fine delle attività didattiche, disapplicati i bollettini di nomina GPS I fascia della Provincia di Frosinone come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, invocando altresì, all'uopo, la tutela cautelare ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ciò per i seguenti:



## MOTIVI

I - DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN RELAZIONE ALLA GPS DI PRIMA FASCIA PER SCUOLA PRIMARIA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO ADEE o EEEE. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE.

a) Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti della prof.ssa Polletta Maria.

Con O.M. 116 del 06.05.2021 il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.4)

Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze “esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero” L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*.

Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e “la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, limitatamente alle preferenze non espresse. “

Ebbene la prof.ssa Polletta Maria, come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine del 31.08.2022, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia



di posto in relazione alla sua classe di concorso.

L'esame della predetta domanda e della documentazione allegata evidenzia l'illegittimità dell'operato degli Enti resistenti in quanto la ricorrente è stata "superata" da aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure espresse dal ricorrente per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

In particolare, la prof.ssa Polletta Maria è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai seguenti nominativi e per le posizioni di cui appresso (**ADEE**):

- Marra Roberta, posto 1159;
- Mortelliti Stefania, posto 1162;
- Fiacco Simona, posto 1163;
- Nalli Patrizia, posto 1165;
- Tagliaferri Daniela, posto 1173;
- Porcelli Emanuela, posto 1174;
- D'Agostini Alba, posto 1179;
- Mastracci Marianna, posto 1180;
- Ianuario Stefania, posto 1182.
- **Classe di concorso EEEE:**
- Tirocchi Alessandra, posto 1151;
- Iacobelli Virginia, posto 1166.

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente

L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni degli incarichi fino a fine attività didattiche appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale di Frosinone si è pronunciato su fattispecie analoghe (cfr. ordinanza cautelare del 23 novembre 2022 G.L. Dott.ssa Pastore), dichiarando illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione laddove in violazione del *criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria* -garantito dalla Costituzione- ha "saltato" la posizione del ricorrente ed ha attribuito gli incarichi (annuali e/o al 30 giugno) a docenti con punteggi e posizioni inferiori a quelli di esso ricorrente. Il Tribunale, quindi, ha condannato il Ministero ad attribuire



al docente una supplenza annuale o al 30 giugno, su una delle sedi indicata nella domanda per le supplenze presentata a suo tempo dal ricorrente stesso. Il Tribunale ha, altresì, accertato l'esistenza del *periculum in mora* evidenziando che “ *il mancato accoglimento della istanza cautelare determinerebbe un evidente pregiudizio attuale e irreparabile, in quanto non risarcibile per equivalente economico, sia in termini di punteggio e di conseguente crescita della professionalità. La mancata maturazione del punteggio di servizio per l'anno scolastico 2022/2023 condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna parte ricorrente non ha ricevuto incarichi.*” (cfr. anche Tribunale del Lavoro di Velletri ordinanza 5211 del 07/12/22).

Anche in precedenza il Tribunale di Frosinone si era pronunciato (cfr. sentenza n.2813 dell'11/02/2022) ribadendo la centralità del criterio meritocratico: “*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).*”

Il Tribunale di Frosinone ha, quindi, confermato l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell'azione amministrativa solo ove siano, però, assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice “*tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti ... incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che*



*avevano richiesto la medesima sede.”.*

Anche nella fattispecie in esame, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore rispetto al ricorrente che – incontestabilmente- ha un maggior punteggio ed ha richiesto la medesima sede.

b) D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l'istante non sia stata chiamata per l'attribuzione dell'incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria. Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell'operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algoritmo utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che, dopo il bollettino n. 2 del 16.10.2022 (per il quale la ricorrente non ha ottenuto la chiamata per mancanza in quel bollettino di sedi espresse), non si sia ripartiti dal nominativo della ricorrente per i successivi turni di nomina per conferire ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per la medesima classe di concorso. Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

## II – RICHIESTA DISAPPLICAZIONE OM 112/2022.

Come illegittima, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui all'art. 12, comma 4, dispone testualmente che *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”* (art. 12, comma 4)

In applicazione della predetta disposizione, l'algoritmo predisposto dal Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui i docenti interessati, nel turno di nomina precedente, non abbiano ricevuto l'incarico per mancanza -in quella convocazione- di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata – ha erroneamente considerato gli **insegnanti come rinunciatari**, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina. Conseguentemente tali docenti, pur trovandosi in una **migliore posizione in graduatoria** rispetto agli altri aspiranti, sono stati



arbitrariamente esclusi, per il presente anno scolastico, dall'attribuzione di tutti gli incarichi di supplenza, con gravissime conseguenze economiche e professionali.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con **il principio del merito proprio delle procedure concorsuali** che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*. La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (le cui sedi prescelte non erano a disposizione nel turno di nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede e tipologia. Le disponibilità successive che si determinano sono attribuite agli aspiranti **collocati in posizione di graduatoria successiva** rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura. In questo modo, aspiranti più meritevoli per esperienza e punteggio sono stati scavalcati da candidati in posizione più bassa in graduatoria e con punteggio inferiore “sulle stesse **preferenze** degli interessati”.

E' illegittimo escludere a priori gli aspiranti dai successivi turni di nomina, dato che la scelta delle sedi e delle preferenze è stata fatta **prima che si conoscessero le disponibilità**, dunque può accadere che le sedi indicate da un aspirante non siano disponibili nei primi turni di nomina ma possano diventare disponibili successivamente. Per tali motivazioni si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell'incarico in favore del ricorrente.

### III – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.

Come in precedenza evidenziato nelle tabelle sopra riportate, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori. Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi per l'insegnamento nella classe di concorso ADEE infanzia e primaria dei seguenti istituti scolastici con contratto fino al 30 giugno 2023:



Frosinone, scuola Amedeo Maiuri – Ceprano, scuola Giovanni Colasanti - Alatri, scuola Felice Cataldi – Frosinone, scuola La Rinascita – Primaria Luigi Ceci- Achille Lauri- Amaseno capoluogo –

Oppure nella classe di concorso EEEE supplenza sino al 30 giugno 2023 presso il convitto Regina Margherita di Anagni

#### IV – ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Come noto e pure previsto dall'O.M. n. 112 del 2022, l'attribuzione delle supplenze annuali, avvengono in relazione ai posti che si sono resi vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, mentre per le attribuzioni di supplenze fino al termine delle attività didattiche, in relazione a posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. L'ultimo bollettino che utilmente poteva determinare l'attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente, è il bollettino n. 8 pubblicato il 16/12/2022. Ciò lascia presumibilmente intendere che difficilmente potranno esservi ulteriori chiamate per l'istante, visto non solo il tempo trascorso ma l'illegittimo criterio utilizzato, il che determina una inaccettabile e non condivisibile perdita economico-lavorativa-professionale, quindi sia sotto il profilo del mancato guadagno della retribuzione che avrebbe percepito sia sotto il profilo della mancata assegnazione dei 12 punti utili alla carriera professionale.

Si chiede quindi prioritariamente in via cautelare, che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione l'attribuzione alla ricorrente di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata, sussistendo a pieno titolo il *fumus boni iuris* per le ragioni esposte ed evidenziate nel presente ricorso, mentre con riferimento al *periculum in mora*, come pure evidenziato in casi simili (cfr. *ex pluribus*, Tribunale di Frosinone ordinanza del 23.11.2022), vista la situazione attuale di inoccupazione della ricorrente e il suo diritto a vedersi attribuito un incarico annuale, il perpetrarsi della estromissione di fatto dalla intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento. D'altronde



l'assenza di disponibilità economiche sulle quali la ricorrente aveva legittimamente confidato all'indomani della pubblicazione delle graduatorie, se si considera che negli anni precedenti è parimenti stata destinataria di incarichi di supplenza fino a fine delle attività didattiche, pone la ricorrente nella posizione di disagio, anche con riferimento alle necessarie spese e costi della vita propri e della propria famiglia.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la prof.ssa Polletta Maria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Frosinone, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss, 669 bis e 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Preliminarmente in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa eventuale disapplicazione del bollettino di nomina n. 3 per la classe di concorso ADEE e dei bollettini di nomina nn. 7 e 8 per la classe di concorso EEEE, nonché dell'O.M. n. 112 del 2022, per le ragioni di cui in narrativa, ORDINARE al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- ATP di Frosinone, in persona del l.r.p.t., di attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 16.8.2022, in relazione alla classe di concorso ADEE scuola infanzia o EEEE scuola primaria, coincidenti o meno, con gli incarichi indicati e descritti al punto III) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini di nomina n. 3 per la classe di concorso ADEE e nn. 7 e 8 per la classe di concorso EEEE allegati al ricorso;

Nel merito: B) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina n. 3 per la classe di concorso ADEE e dei bollettini di nomina nn. 7 e 8 per la classe di concorso EEEE, indicati nelle premesse in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, accertare e dichiarare che la ricorrente Polletta Maria ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 30.06.2023, ovvero fine alla fine delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 14.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADEE scuola infanzia o EEEE scuola primaria, coincidenti o meno con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto III) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai suddetti bollettini allegati, e per l'effetto: - condannare, il Ministero



dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, ATP di Frosinone, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale, e quindi fino al 30.06.2023, o comunque fine alla fine delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 14.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADEE o EEEE, coincidenti o meno con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto III) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini indicati; condannare il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio ATP di Frosinone, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.

In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti: 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022; 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022; 3) domanda di inserimento/aggiornamento GPS del 17.05.2022 protocollata; 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 01.08.2022; 5) domanda GPS dell' 1.08.2022– preferenze debitamente protocollata; 6) graduatoria provinciale cl. EEEE-GPS I fascia per la Provincia di Frosinone; 7) contratto a T.D. presso I.C. di Anagni 2; 8) bollettino del 16.10.2022; 9) bollettino del 27/10/2022; 10) bollettino del 25/11/2022 pubblicato; 11) bollettino del 7/12/2022; 12) bollettino del 16/12/2022; 13) Reclamo a mezzo pec del 05.1.2023.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

ai sensi dell'art. 151 C.P.C. si chiede che il Giudice voglia disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR al fine di raggiungere tutti gli aspiranti alle supplenze –EEEE- ADEE infanzia e primaria – sulle sedi indicate dalla ricorrente, e tutti gli aspiranti cui sono state date le suddette sedi indicate dalla ricorrente.

\*\*\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e che il contributo unificato dovuto nella misura della metà è pari ad € 118,50.

Frosinone 30.01.2023

Avv. Carlo Capocaccia



